



COMUNE DI FUSIGNANO  
PROVINCIA DI RAVENNA



ALFONSINE . BAGNACAVALLO . BAGNARA DI ROMAGNA . CONSELICE . COTTIGNOLA  
FUSIGNANO . LUGO . MASSA LOMBARDA . SANT'AGATA SUL SANTERNO

ID: 648171

## ORDINANZA N. 3 Del 02/05/2019

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE.**

### IL SINDACO

**Rilevato** che in Italia negli ultimi anni sono stati accertati numerosi casi umani autoctoni di malattia neuroinvasiva da virus West Nile, che nell'estate 2018 si sono verificati anche nel territorio della provincia di Ravenna;

**Rilevato** altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) che si sviluppa sia in zone naturali ed agricole che in zone urbane sfruttando molteplici focolai larvali, parzialmente in associazione con la zanzara tigre;

**Considerato** che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sta attuando, in nome e per conto del Comune, un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi larvicidi nei focolai larvali attivi rappresentati dalla tombinatura stradale e da fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

**Rilevato** che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

**Vista** la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

**Ritenuto** di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla zanzara tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo della zanzara comune in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;

**Ritenuto** inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento a partire dal 1 maggio 2019 fino al 31 ottobre 2019, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteorologiche;

**Dato atto** che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune e l'Unione provvedono alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare

anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

**Visto** il Piano Regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi anno 2018, trasmesso con nota PG/2018/448162 del 19/06/2018, dall'Assessorato *Politiche per la Salute* della Regione Emilia Romagna, piano in corso di aggiornamento;

**Vista** la nota dell'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica – Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna prot. 106763 del 29/04/2019 agli atti con prot. 24322 del 29/04/2019 ad oggetto “*Adozione di misure per la lotta alle zanzare del genere Culex*” nella quale si propone tra l'altro l'assunzione dell'ordinanza in oggetto e si invia lo schema di provvedimento;

**Ritenuto** di provvedere conformemente a quanto richiesto dall'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna nella nota sopra richiamata;

**Attesa** la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

**Sottolineata** l'urgenza di provvedere con l'adozione di alcune misure idonee a prevenire il rischio di di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara comune (*Culex pipiens*);

**Sottolineata** inoltre la provvisorietà delle misure da adottare fino al 31 ottobre p.v;

**Considerato** quindi che si rende necessario procedere senza indugio alle misure urgenti di prevenzione indicate dall'AUSL della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna;

#### **Visti**

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e smi;
- la Legge Regionale 4 maggio 1982 n. 19, e smi;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e smi;
- l'art. 117 del D.Lgs 31.3.1998 n. 112 e smi
- l'art. 15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
- il Piano di sorveglianza arbovirosi pubblicato annualmente dalla Regione Emilia Romagna;

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 c.5 del T.U.E.L approvato con D.Lgs 267 del 18/08/2000 e smi;

### **ORDINA**

**Dal 1°maggio 2019 al 31 ottobre 2019**

Ai proprietari e/o gestori di aree soggette a sommersioni, quali agricoltori, cacciatori o comunque chi ha disponibilità di:

- bacini per il deposito di acqua
- scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla
- aziende faunistico-venatorie
- coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale
- maceri, valli e chiari da caccia

è fatto obbligo di eseguire nelle zone allagate periodiche verifiche della presenza di larve di zanzara ed eventualmente periodici interventi larvicidi utilizzando prodotti di sicura efficacia e a basso impatto ambientale per evitare la proliferazione di culicidi e di provvedere a *comunicare*

*preventivamente* - all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Servizio Igiene, Sanità ed educazione ambientale all'indirizzo P.zza Martiri n. 1, 48022 Lugo (RA), oppure mediante PEC all'indirizzo [pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it](mailto:pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it) - *l'avvio delle operazioni di allagamento.*

#### **AVVERTE**

- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 516,00 prevista dall'art. 4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria.

#### **DISPONE**

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la documentazione comprovante l'effettuazione dei trattamenti antilarvali con indicazione della data di esecuzione, del tipo di prodotto e della quantità utilizzata deve essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;
- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre **dal 1 maggio 2019 fino al 31 ottobre 2019**, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteorologiche.

**IL SINDACO  
PASI NICOLA**